



REGOLAMENTO DI PRODUZIONE

“Prodotto in Canavese”

1. Descrizione del marchio

La Denominazione “Prodotto in Canavese” è riservata alle aziende site nei 158 comuni del Canavese. L’oggetto del suddetto documento sono i prodotti agroalimentari con le relative materie prime e gli eventuali processi di trasformazione e/o affinatura. La coltivazione delle materie prime dev’essere effettuata nel territorio canavesano, come anche le lavorazioni sopra citate, con eventuali deroghe qualora nel territorio in oggetto non siano presenti strutture adeguate per lavorazioni specifiche.

Il Regolamento è consultabile sul sito <http://www.agenziasviluppocanavese.it>, dove è anche visibile una sezione dedicata a tutte le aziende aderenti al Marchio ed i punti vendita dove è possibile acquistare prodotti a marchio Prodotto in Canavese.

2. Modalità di adesione

Le aziende, per aderire al marchio Prodotto in Canavese, devono essere in possesso del Modulo di Adesione e devono compilare una Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà ove viene dichiarato che i prodotti marchiati “Prodotto in Canavese” siano adempienti al Regolamento. Le aziende dichiarano inoltre di essere disponibili a visite ispettive effettuate a campione da parte dall’Agenzia per lo Sviluppo del Canavese volte al controllo del rispetto del Regolamento.

Al momento dell’adesione dell’azienda al Marchio “Prodotto in Canavese” essa verrà inserita sull’apposita pagina del sito internet istituzionale sopra citato.

L’Agenzia avrà la facoltà di accettare o non accettare le aziende richiedenti l’adesione al Marchio in relazione ai requisiti presentati.



3. Regolamento del prodotto

Di seguito i prodotti marchiati “Prodotto in Canavese” presi in considerazione (il Regolamento sarà oggetto di successive revisioni ed integrazioni in relazione alla richiesta da parte delle aziende aderenti al progetto).

3.1 Cereali, farine e loro derivati

Materie prime coltivate e trasformate in Canavese. Sono oggetto di eccellenza le aziende le quali si autoproducono i semi di varietà autoctone. (*)

3.2 Allevamenti e prodotti di origine animale

Animali allevati in Canavese per almeno il 75% del ciclo produttivo in Canavese, alimentati con l'85% della razione composta da materie prime derivanti da produzioni canavesane. La trasformazione e/o l'affinatura dei prodotti di origine animale dev'essere effettuata in Canavese. (*)

3.3 Frutta (compresa quella a guscio), verdura, legumi, bacche e trasformati

Coltivazione e trasformazione dei prodotti in Canavese.

3.4 Gelati alla frutta, granite e sorbetti

Materie prime utilizzate per la produzione dei gelati, delle granite e dei sorbetti, coltivate e trasformate, ove necessario, in Canavese.

3.5 Aceto (di: vino, miele, mele)

Materie prime utilizzate per la produzione dell'aceto coltivate e trasformate in Canavese. (*)

3.6 Olio

Olive coltivate in Canavese e frangitura delle olive effettuate nei frantoi certificati del Canavese.

(*) Sono derogati tutti quei prodotti oggetto di lavorazioni impossibili da svolgere nel territorio canavesano in quando sprovvisto di stabilimenti idonei. Le lavorazioni in deroga potranno essere effettuate in Piemonte.



3.7 Miele

Arnie situate in Canavese. La produzione di miele deve essere legata essenzialmente alle fioriture locali e deve essere effettuata in Canavese.

3.8 Infusi, tisane, distillati e fermentati

Materie prime prodotte e trasformate in Canavese.(*)

3.9 Erbe aromatiche

Materie prime prodotte e trasformate in Canavese.(*)

3.10 Vino

Per la produzione di vini a denominazione di origine controllata vige un disciplinare restrittivo dettato da Decreti Ministeriali e pertanto i produttori sono soggetti a controlli periodici della Camera di Commercio su incarico dei consorzi di tutela. I vini non a denominazione devono essere prodotti da uve coltivate in territorio canavesano e le operazioni di vinificazione devono svolgersi in Canavese.

3.11 Birra

Trasformazione della bevanda in Canavese.

3.12 Esercizi commerciali - Punti Vendita - Ristoranti

Agli esercizi commerciali e ai ristoranti che garantiscono la vendita e/o l'utilizzo di almeno il 30% delle categorie di prodotti citati nel suddetto Regolamento di Produzione, verrà riconosciuto il logo "Prodotto in Canavese".

(*) Sono derogati tutti quei prodotti oggetto di lavorazioni impossibili da svolgere nel territorio canavesano in quando sprovvisto di stabilimenti idonei. Le lavorazioni in deroga potranno essere effettuate in Piemonte.



4. Istruzioni operative per l'uso del marchio

Per ottenere l'uso del marchio "Prodotto in Canavese " è necessario che i produttori del Canavese abbiano sottoscritto il Regolamento di produzione e che siano iscritti all'Agenzia per lo Sviluppo del Canavese.

Il marchio "Prodotto in Canavese" è costituito dalla scritta "Canavese" stilizzata , abbinata sotto alla scritta "Piemonte Italia" e alla scritta "Prodotto in "disposta sopra al simbolo, il tutto racchiuso in un cerchio.

La sua applicazione è in un unico formato colore, non modificabile nelle diverse parti. La scritta "Prodotto in" in verde, la scritta stilizzata "Canavese" in verde, rosso, giallo, azzurro, viola e la scritta "Piemonte Italia" in grigio.

Il simbolo "Canavese" e la scritta "Prodotto in " vivono sempre ed esclusivamente abbinati. Il marchio non è modificabile, le sue parti non possono essere separate e/o ricomposte.

In caso di riduzione o ingrandimento occorre mantenerne inalterate le proporzioni.

Il limite minimo di riduzione del marchio, calcolato sul simbolo, è fissato nella versione in altezza 14 mm.

Affinché siano garantite visibilità e riconoscibilità, il simbolo deve disporre sempre di un campo di rispetto minimo. L'area corrispondente è pari ad $\frac{1}{4}$ della giustezza del simbolo.

Il contrassegno viene concesso solo dall'Agenzia per lo Sviluppo del Canavese, l'elenco ufficiale dei produttori autorizzati a esporlo sono riportati sul sito www.agenziasviluppocanavese.it

L'Agenzia per lo Sviluppo del Canavese si riserva il potere discrezionale, insindacabile, di revocare il consenso all'uso del marchio o di modificarne le modalità di concessione, nonché di chiedere ai singoli produttori prove concrete circa il rispetto delle regole stabilite. Si riserva inoltre il diritto di richiedere il risarcimento di tutti i danni, compresi quelli all'immagine, causati a quest'ultima per la mancata osservanza delle disposizioni del regolamento.

(*) Sono derogati tutti quei prodotti oggetto di lavorazioni impossibili da svolgere nel territorio canavese in quanto sprovvisto di stabilimenti idonei. Le lavorazioni in deroga potranno essere effettuate in Piemonte.



5. Controlli

Tutte le aziende che aderiscono al marchio “Prodotto in Canavese” sono soggette a controlli durante l’intera filiera produttiva da parte del personale dell’Agenzia per lo Sviluppo del Canavese.

(*) Sono derogati tutti quei prodotti oggetto di lavorazioni impossibili da svolgere nel territorio canavesano in quanto sprovvisto di stabilimenti idonei. Le lavorazioni in deroga potranno essere effettuate in Piemonte.